Egregio signor SINDACO del Comune di COMO

Oggetto: osservazione a variante P.R.U.G. adottata con delibera C.C. n. 4 del 11 febbraio 2008

Egregio signor Sindaco,

PREMESSO

che il Consiglio Comunale ha adottato apposita variante allo strumento urbanistico del Comune di Como al fine di recepire in P.R.U.G. i contenuti del piano dei cimiteri frazionali di Albate, Breccia, Camerlata, Camnago Volta, Civiglio, Lora, Monte Olimpino e Rebbio, localizzare i relativi interventi di ampliamento e ridurre la zona di rispetto cimiteriale degli otto cimiteri frazionali, nella misura evidenziata nella cartografia quotata allegata alla delibera;

SVOLGE

la seguente osservazione ex articolo 3, comma 2, l.r. 23 giugno 1997, n. 23 ^Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio^.

* * *

Premesse dell'osservazione.

Con delibera C.C. n. 4 dell'11 febbraio 2008 è stata adottata variante ex articolo 2, comma 2, lettere i) e a) della l.r. 23/1997, al vigente P.R.U.G. del Comune di Como.

La finalità della variante è, come si legge nella Relazione Tecnica a firma del Direttore d'Area, quella di adeguare lo strumento urbanistico al mutato quadro normativo di riferimento in materia cimiteriale, con particolare riferimento al Piano del Cimitero Maggiore e dei Cimiteri frazionali (Cimiteri di Albate, Breccia, Camerlata, Camnago Volta, Civiglio, Lora, Monte Olimpino, Rebbio), i quali hanno

individuato il fabbisogno di posti salma per l'intera popolazione comunale per un arco di tempo trentennale, superiore a quello minimo

previsto (20 anni) dalla normativa regionale, e su questa base hanno dimensionata l'area di futura espansione di ogni cimitero (ad esclusione dei Cimiteri di Camerlata e di Lora, per i quali non sono previsti ampliamenti), determinando a seconda dei casi il mantenimento delle zone di rispetto cimiteriale attuali ovvero la loro riduzione tenuto conto dello sviluppo urbanistico-edilizio del tessuto urbano.

Sulla scorta di tali premesse, la variante adottata ha altresì proceduto a recepire i contenuti dei Piani di espansione tramite l'aggiornamento della cartografia di P.R.U.G.,

relativamente all'individuazione delle aree cimiteriali e delle zone di rispetto cimiteriale, e con l'introduzione nell'articolato delle NTA di specifico rimando alla Relazione illustrativa del Piano stesso per la disciplina degli interventi nelle aree cimiteriali

nel contempo riducendo la zona di rispetto secondo le previsioni cartografiche e a norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento (nota ¹)

* *

Oggetto dell'osservazione

Non è oggetto della presentazione osservazione la previsione della delibera adottata in ordine all'espansione dei cimiteri periferici, secondo le previsioni di fabbisogno di posti salma per la popolazione comunale.

Sono invece oggetto della presente osservazione le previsioni della delibera adottata relative alla riduzione delle fasce di rispetto, che interessano, in vario grado, tutti gli otto cimiteri frazionali.

* *

Ragioni dell'osservazione: le finalità del vincolo cimiteriale. Mancato rispetto delle stesse.

Il vincolo cimiteriale persegue una triplice finalità: vuole

¹ [...] la zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal Comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

- assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero,
- garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura,
- assicurare la possibilità di consentire futuri ampliamenti del cimitero.

È in quest'ottica, e per il combinato disposto delle finalità enunciate, che il vincolo cimiteriale impone un divieto assoluto di edificazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 1971, n. 606). Se queste sono le finalità del vincolo disciplinato dagli articoli 338 del testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 1934, e dall'articolo 57 del d.P.R. n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria), gli estensori della presente osservazione ritengono che quantomeno due dei tre presupposti non siano rispettati dalla variante in questione.

Non lo è il presupposto della garanzia di tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, perché la variante adottata, mantenendo le previsioni dello strumento urbanistico quanto ad azzonamento:

- dimezza in più di una caso (Monte Olimpino, Civiglio, Lora, Breccia, Rebbio, Albate) la profondità della fascia di rispetto;
- consente nelle porzioni ^liberate^ dal vincolo di intervenire attraverso edificazioni, ampliamenti e sanatorie là dove il P.R.U.G. del Comune di Como caso unico conosciuto ha assegnato destinazioni omogenee edificabili a più di un'area nonostante l'assolutezza del vincolo.

Non lo è il presupposto della assicurazione della possibilità di consentire futuri ampliamenti dei cimiteri, oltre a quelli immaginati in delibera, perché in nessun caso gli ampliamenti prospettati si accompagnano a pari estensioni della fascia di rispetto, anzi in più di una caso (Monte Olimpino, Civiglio, Breccia, Rebbio, Albate) addirittura alla riduzione della stessa fascia.

* *

Ragioni dell'osservazione: illegittimità della delibera per violazione e falsa applicazione della legge 23 del 1997. Violazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2005. Violazione del principio di parità di trattamento dei cittadini.

Di più: tanto la Relazione che la delibera ignorano il dato puntualmente descritto nell'allegato 3 del Piano dei cimiteri frazionali, che per ciascuno di essi elenca le pratiche di condono pendenti, tutte destinate a concludersi:

- **negativamente** con l'attuale fascia di rispetto;
- **positivamente** con la fascia di rispetto variata.

Si tratta di una trentina di interventi abusivi che, come evidenziato dalla stampa (La Provincia del 7 dicembre 2007), "una volta modificata la fascia di rispetto, si regolarizzerebbero". Ora, al di là degli evidenti profili di equità e di parità di trattamento tra i cittadini, del rispetto per gli uffici che hanno perseguito gli abusi, nonché dell'opportunità di verificare se non vi siano (nuovi) interventi abusivi non elencati nella Relazione citata, sta di fatto che se – come è - l'effetto della variante adottata è quello di rendere conformi allo strumento urbanistico interventi abusivi, essa è illegittima sotto più di un profilo.

In primo luogo ed in via assolutamente assorbente, perché, come affermato da T.A.R. Lombardia Brescia (sentenza 11 agosto 2004, n. 889):

la variante al piano regolatore volta a rendere conformi alla regole del piano gli abusi edilizi, sia con portata particolare che generale quanto allo strumento urbanistico in vigore, non può approvarsi con procedura semplificata, stante il divieto ex l. reg. Lombardia n. 23 del 1997.

Il che a significare non solo la falsa applicazione della legge regionale n. 23/1997 invocata, ma la violazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2005, il cui articolo 25 vieta, nelle more di approvazione del Piano di Governo del Territorio, il ricorso a varianti ordinarie. Il rilievo è dirimente.

In secondo luogo perché l'ipotesi della regolarizzazione dei comparti (e non dei singoli interventi) abusivi è disciplinata dall'articolo 29 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ^Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia^, il quale incarica le regioni di disciplinare:

con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale

tenendo conto dei seguenti principi fondamentali:

- a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
- c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.

Nella fattispecie, la Regione Lombardia ha a suo tempo provveduto con la legge regionale 10 giugno 1985 n. 77 (B.U. 13/6/1985 n. 24), poi abrogata dall'art. 104, comma 1, lettera m), l.r. 12 del 2005. In assenza di normativa specifica, nessuna ^regolarizzazione^ di comparti abusivi attraverso varianti al P.R.U.G. può essere quindi attuata.

In terzo luogo perché la variante tesa alla regolarizzazione degli abusi edilizi è in sé illegittima nella misura in cui attua una disparità di trattamento tra i cittadini, come ha affermato il T.A.R. Lazio (sentenza n. 3135 del 5 aprile 2004) con riferimento ad un piano particolareggiato di recupero

che avvantaggia indiscriminatamente i cittadini che abbiano commesso abusi edilizi [...] e, per converso, sottrae ai cittadini che avevano rispettato la legge la potenzialità edificatoria delle aree di loro proprietà asservendola al piano, assoggettando i secondi senza valide ragioni a sopportare il peso delle condotte illecite dei primi, in quanto le esigenze di recupero del tessuto urbanistico devono pur sempre essere contemperate con gli interessi legittimi di tutti i cittadini.

* *

Tutto ciò premesso, i sottoscritti, in rappresentanza dell'associazione La Città Possibile di Como, propongono la seguente

OSSERVAZIONE

OGGETTO: delibera C.C. n. 4 dell'11 febbraio 2008

DISPOSIZIONE ADOTTATA: punti 3, 4 e 5 del deliberato (riduzione delle zone di rispetto cimiteriale nella misura evidenziate nella cartografia quotata allegata alla delibera e recepimento in cartografia di P.R.U.G. delle nuove zone di rispetto cimiteriale)

OSSERVAZIONE: si propone di NON APPROVARE la delibera adottata là dove prevede la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale con riferimento ai singoli impianti frazionali.

Como, il 26 maggio 2008

Per la città possibile Como

Arch. Alberto Bracchi [consiglio direttivo]
Arch. Marco Castiglioni [consiglio direttivo]

Avv. Lorenzo Spallino [presidente]